



Comune di Padova

REGOLAMENTO SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

COMUNE DI PADOVA

Allegato alla deliberazione di G.C.

N. 91 del 24 FEB 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 592 del 16 novembre 2011

Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 558 del 30 ottobre 2012

Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 26 marzo 2013

IL COMANDANTE
Dott. Antonio Paolucci



INDICE

IL SEGRETARIO GENERALE



POLIZIA LOCALE.....	1
TITOLO I.....	5
DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 - Corpo di Polizia Locale.....	5
Art. 2 - Funzioni del Sindaco.....	5
Art. 3 - Compiti e ambito territoriale del Corpo.....	5
Art. 4 - Distacchi e Comandi.....	6
Art. 5 - Missioni esterne al territorio comunale.....	6
Art. 6 - Funzioni di Polizia Stradale, Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza.....	6
Art. 7 - Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato.....	7
Art. 8 - Gestione e coordinamento del Servizio di Protezione Civile.....	7
Art. 9 - Relazioni Sindacali.....	7
TITOLO II.....	8
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CORPO.....	8
Art. 10 - Ordinamento del Corpo.....	8
TITOLO III.....	8
ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE.....	8
Art.11 - Dotazione Organica.....	8
Art.12 - Ordinamento del personale.....	9
Art. 13 - Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali.....	9
Art. 14 - Diritti e doveri Generali.....	10
Art. 15 - Istanze e reclami.....	10
Art. 16 - Attribuzioni e doveri del Comandante del Corpo.....	10
Art. 17 - Attribuzioni e doveri del Responsabile di Servizio.....	11
Art. 18 - Attribuzioni e doveri dei Responsabili di Reparto.....	11
Art. 19 - Attribuzioni e doveri del Responsabile di Squadra.....	12
Art. 20 - Attribuzioni e doveri dei Capi Nucleo - Capo Unità di supporto funzionale.....	12
Art.21 - Istruttori di Vigilanza e Agenti.....	12
Art.22 - Accesso al Corpo e progressione di carriera.....	13
Art. 23 - Requisiti particolari di accesso al Corpo di Polizia Locale nelle varie qualifiche.....	13
Art. 24 - Requisiti psico-fisici.....	13
Art. 25 - Accertamento requisiti psico-fisici.....	17
Art. 26 - Accertamento dei requisiti attitudinali.....	17
Art.27 - Mansioni, incarichi ed incompatibilità.....	17
Art. 28 - Inidoneità al servizio.....	17
Art. 29 - Esenzioni.....	18
Art. 30 - Mobilità Interna.....	18
Art.31 - Mobilità esterna.....	18
Art. 32 - Procedimenti disciplinari.....	18
Art. 33 - Encomi ed elogi.....	18
Art. 34 - Assistenza Legale e Copertura assicurativa.....	19
Art. 35 - Formazione e aggiornamento professionale.....	19
Art.36 - Generalità.....	20
Art. 37 - Organizzazione del servizio.....	20
Art. 38 - Elementi costitutivi del servizio.....	21
Art. 39 - Rapporto di servizio.....	21
Art. 40 - Orario di servizio.....	21
Art. 41 - Inizio e termine del servizio.....	21
Art.42 - Collegamento dei servizi via radio.....	21
Art. 43 - Prolungamento del servizio.....	21



Art. 44 - Riposi - Permessi - Congedi.....	22
Art. 45 - Mobilitazione straordinaria.....	22
Art. 46 - Reperibilità.....	22
Art. 47 - Servizi essenziali in caso di sciopero.....	22
Art. 48 - Servizi Appiedati.....	22
Art. 49 - Servizio a bordo di veicoll.....	22
Art. 50 - Divieti.....	22
Art. 51 - Riconoscimento in servizio.....	23
Art. 52 - Tessera e placca di riconoscimento.....	23
Art. 53 - Patenti di servizio.....	23
Art. 54 - Saluto.....	23
Art. 55 - Saluto del Reparto Inquadrato.....	24
Art. 56 - Uniforme.....	24
Art. 57 - Armamento.....	24
Art. 58 - Spirito di Corpo.....	24
Art. 59 - Bandiera e stemma del Corpo.....	24
Art. 60 - La festa del Corpo e il Santo Patrono.....	24
Art. 61 - Attività collaterali.....	25
ALLEGATO A).....	26
UNIFORMI.....	26
Art. 1 - Uniforme.....	26
Art. 2 - Uso dei capi di vestiario con dispositivi di visibilità rifrangenti.....	26
Art. 3 - Cura della persona e dell'uniforme.....	26
Art. 4 - Cambiamenti di uniforme a seconda della stagione.....	27
Art. 5 - Acquisto e fornitura degli effetti di vestiario e di equipaggiamento.....	27
Art. 6 - Rinnovo degli effetti di vestiario ed equipaggiamento: Modalità e procedure.....	27
Art. 7 - Distintivi di grado di specialità e di merito.....	27
ALLEGATO B).....	29
NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI.....	29
ALLA POLIZIA LOCALE.....	29
Art. 1.....	29
Art. 2.....	29
Art. 3.....	29
Art. 4.....	29
Art. 5.....	29
Art. 6.....	30
Art. 7.....	30
Art. 8.....	30
Art. 9.....	30
Art. 10.....	30
ALLEGATO C).....	31
SERVIZI SPECIALI.....	31
NUCLEO CINOFILO.....	31
SQUADRA INTERVENTI SPECIALI.....	35
Art. 1.....	35
Art. 2.....	35
SQUADRA SICUREZZA VIE FLUVIALI - PARCHI E GIARDINI - CICLISTI.....	36
Art. 1.....	36
Art. 2.....	36
Art. 3 Personale per il nucleo sicurezza vie fluviali.....	36



Art. 4 Corso di formazione.....36
Art. 5 Nucleo ciclisti.....36



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Corpo di Polizia Locale

1. Il Comune svolge le funzioni di polizia locale a norma Legge 7/3/86 n. 65 e della Legge Regionale 9/8/88 n. 40 e successive modifiche e integrazioni, promuovendo l'organizzazione di un sistema integrato di sicurezza di cui il Corpo di Polizia Locale costituisce l'articolazione fondamentale, al quale esso concorre mediante lo svolgimento dei propri compiti di Istituto.
2. Per sistema comunale integrato di sicurezza si intende l'insieme delle attività dirette a promuovere le condizioni idonee a garantire l'ordinata e civile convivenza nell'intero territorio comunale.
3. Il Corpo di Polizia Locale gode di autonomia gestionale ed è organizzato secondo il principio del decentramento funzionale.
4. L'organizzazione e il funzionamento del Corpo sono disciplinati dal presente Regolamento. Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio alle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.

Art. 2 - Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato stabilisce gli indirizzi politici dell'attività di Polizia Locale, vigila sull'espletamento del servizio, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il Sindaco fissa gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguiti dal Corpo nell'assolvimento delle funzioni di Polizia Locale.

Art. 3 - Compiti e ambito territoriale del Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, entro i limiti delle proprie attribuzioni, provvedono a:
 - a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti nonché dei provvedimenti la cui esecuzione è demandata alla Polizia Locale, svolgendo la relativa attività di prevenzione e di repressione degli illeciti;
 - b) vigilare sulla viabilità e mobilità urbana;
 - c) prestare servizi d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari per l'espletamento delle attività e dei compiti istituzionali;
 - d) svolgere attività di informazione, accertamento, rilevazione di dati ai fini dell'assolvimento dei compiti di istituto;
 - e) svolgere attività di educazione nei confronti dei giovani ed operare per migliorare l'immagine del Corpo di appartenenza.
 - f) vigilare sul corretto uso dei beni pubblici;
 - g) vigilare sulla sicurezza e qualità di vita dei cittadini, operando la necessaria assistenza in caso di bisogno;
 - h) prestare opera di soccorso in occasione di pubbliche calamità, disastri e di privati infortuni.
1. Il Corpo può altresì svolgere nell'ambito delle proprie attribuzioni, a titolo oneroso, servizi a richiesta e per conto di privati nei casi, modalità e limiti stabiliti da apposito atto deliberativo, sempre che coesistano motivi di pubblico interesse. A tal fine è stabilita specifica risorsa in bilancio.
2. L'ambito territoriale ordinario dell'attività di Polizia Locale è quello del Comune fatti salvi i casi previsti dalla Legge, anche in materia di servizi convenzionati.



3. Il Corpo di Polizia Locale opererà, qualora vengano istruite le opportune procedure e sia stato preventivamente autorizzato dalle Istituzioni competenti, dei servizi in sinergia con altri Comandi di Polizia Locale anche fuori dal territorio del Comune di Padova. Detti servizi potranno essere svolti in via continuativa o per finalità operative contingenti aventi un tempo ben definito e circoscritto.

Art. 4 - Distacchi e Comandi

1. I distacchi ed i comandi sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di Polizia Locale e purché la disciplina rimanga quella del Corpo stesso.
2. Gli appartenenti alla P.L. possono essere impiegati, singolarmente o in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea, presso altre Amministrazioni locali, per necessità derivanti da situazioni della circolazione stradale e per manifestazioni ovvero per altre evenienze straordinarie.
3. I distacchi ed i comandi dovranno essere deliberati dalla Giunta Comunale, sentito il Comandante e previo consenso dei dipendenti interessati.
4. Per motivi di urgenza, nei casi di soccorso, a seguito di calamità o disastri, il distacco può essere deciso con provvedimento urgente del Sindaco, sentito il Comandante.
5. Nei casi di distacco presso altri Comuni, l'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.

Art. 5 - Missioni esterne al territorio comunale

1. Sono consentite le missioni esterne al territorio comunale ai soli fini di collegamento ovvero di rappresentanza del Corpo di Polizia Locale o del Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia.
2. Le missioni ai fini di collegamento sono disposte dal Comandante.
3. Le missioni ai fini di rappresentanza sono stabilite dal Sindaco e disposte dal Comandante.
4. Sono ammesse le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare le attività di altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, previa esistenza di appositi piani o di reciproci accordi tra le amministrazioni interessate.
5. Le missioni sono svolte nel rispetto di ogni altra norma di Legge o Regolamento nonché di quelle contrattuali.

Art. 6 - Funzioni di Polizia Stradale, Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono nell'ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni, oltre alle funzioni di Polizia Amministrativa Locale le seguenti funzioni ai sensi dell'art. 5 della Legge 7/3/1986 n. 65 e della Legge Regionale 9/8/88, N. 40 e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) funzioni di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 30/4/1992 n. 285;
 - b) funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine ai sensi dell'art. 57 C.P.P., la qualità di Agenti di Polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita al Comandante e agli addetti al coordinamento e controllo;
 - c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualità di agenti di Pubblica Sicurezza;

Nell'espletamento delle funzioni di Polizia Giudiziaria il personale del Corpo di Polizia Locale dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria così come previsto dall'articolo 109 della Costituzione.

Nell'espletamento delle funzioni di Pubblica Sicurezza il personale del Corpo di Polizia Locale previa sua messa a disposizione da parte del Sindaco, dipende operativamente dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza nel rispetto di eventuali intese tra detta autorità e il sindaco stesso.



Art. 7 - Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato


1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale esercitano, nel territorio di competenza, le funzioni e i compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato previa disposizione del Sindaco, quando, per specifiche operazioni, ne venga fatta motivata richiesta dalla competente autorità.
2. Nell'ambito della legislazione vigente, il Sindaco sottoscrive protocolli d'intesa con le competenti Autorità Statali ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio.

Art. 8 - Gestione e coordinamento del Servizio di Protezione Civile

1. Il Corpo di Polizia Locale, quale struttura permanentemente operante sul territorio, gestisce e coordina i servizi comunali di Protezione Civile assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti di istituto secondo quanto previsto dal piano comunale di Protezione Civile.
2. Il Servizio Protezione Civile ha compiti amministrativi, tecnici, di informazione, di coordinamento e di collaborazione finalizzati a fronteggiare emergenze e calamità.
3. La sede del servizio di Protezione Civile è fissata presso gli uffici del Corpo di Polizia Locale.
4. Alla gestione del Servizio di Protezione Civile è preposto il Comandante del Corpo di Polizia Locale il quale, con proprio provvedimento, può delegare la gestione della suddetta struttura a personale in servizio presso il Corpo di P.L. avente qualifica funzionale di categoria "D" o dirigenziale è purché munito di adeguate e comprovate conoscenze e capacità professionali in materia.
5. L'attività del servizio di Protezione Civile è disciplinato con specifico separato regolamento comunale.

Art. 9 - Relazioni Sindacali

1. L'organizzazione del Corpo di Polizia Locale e l'espletamento dei servizi di istituto sono improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti dalla vigenti norme contrattuali, al fine di garantire un corretto e partecipato sistema di relazioni sindacali.



TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CORPO

Art. 10 - Ordinamento del Corpo


1. Il Corpo di Polizia Locale è una struttura organica funzionale complessa, che gode di un'ampia sfera di iniziativa e autonomia operativa all'interno dei compiti d'istituto, nel rispetto delle direttive di cui all'art. 2. Lo stesso corrisponde al "Settore" di Polizia Locale.
2. L'organizzazione del Corpo è improntata al principio del decentramento funzionale per circoscrizioni o per zone ed in ragione della complessità e della rilevanza delle funzioni svolte, dei processi operativi governati, degli interventi da realizzare, nonché delle risorse umane e finanziarie gestite, può essere articolato in strutture centrali e decentrate.
3. La struttura centrale è organizzata nell'unità Comando e nei Servizi a loro volta suddivisi in Reparti, Squadre, Nuclei ed operano tutti nel rispetto dei compiti e delle priorità a ciascuno assegnati dal Comandante del Corpo, in stretto coordinamento tra loro ed in contatto diretto con la Centrale Operativa.
4. I Servizi possono essere altresì organizzati ed articolati in strutture decentrate c.d. "Comandi di Zona", improntate al principio del decentramento per circoscrizione con una loro precisa competenza territoriale e operativa.
5. Il modello organizzativo, l'articolazione delle competenze e delle funzioni, l'assegnazione del personale alle varie strutture operative sia centrali sia decentrate previste dal presente articolo, sono determinati esclusivamente con provvedimento del Comandante del Corpo improntato a criteri di funzionalità, ampia flessibilità, imparzialità e trasparenza nonché armonizzazione dei compiti e dei programmi delle attività rispetto alle esigenze operative ed alla quantità e qualità dei servizi da erogare alla collettività.
6. Il Comandante, in presenza di particolari e motivate esigenze di servizio che richiedano l'istituzione di ulteriori strutture organizzative, sia in via permanente che temporanea, ne avanza proposta al Sindaco o all'Assessore delegato adottando i conseguenti provvedimenti una volta ottenuta l'approvazione.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Art. 11 - Dotazione Organica

1. La dotazione organica di personale del Corpo di Polizia Locale è determinata secondo criteri di funzionalità ed efficienza, in rapporto al numero di abitanti residenti ed alla popolazione fluttuante, all'estensione e morfologia del territorio, ai flussi e peculiarità del traffico, alle caratteristiche socio-economiche, culturali, turistiche, urbanistiche ambientali del Comune.
2. La dotazione organica è sottoposta ordinariamente a revisione triennale, in relazione alla evoluzione dei parametri di cui al comma 1, ed eventualmente è rivedibile annualmente.
3. Il Comandante, con proprio atto, provvede ad assegnare alle diverse articolazioni del Corpo il personale avendo cura di garantire la presenza equilibrata di risorse e profili professionali che assicurino uno svolgimento funzionale ed efficiente dei compiti d'istituto, in considerazione del curriculum vitae e professionale del dipendente.
4. Al Corpo di Polizia Locale possono essere assegnati, ai fini di un più efficace ed efficiente assolvimento delle attività d'istituto, dipendenti dell'amministrazione provenienti da altri settori o profili professionali. In tal caso, essi non svolgono Attività di Polizia né rivestono le qualifiche di cui all'articolo 6.



Art.12 - Ordinamento del personale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 07 marzo 1986, n. 65, l'organico del Corpo di Polizia Locale è diviso nelle seguenti figure professionali, assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato

- a) Comandante del Corpo – Capo Settore
- b) Addetti al coordinamento e controllo - Dirigenti
- c) Addetti al coordinamento e controllo – Alta Specializzazione – Alta Professionalità-P.O.
- d) Addetti al coordinamento e controllo – Funzionario di vigilanza cat. D3 - ex 8[^] q.f.
- e) Addetti al coordinamento e controllo – Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D1 – ex 7[^] q.f.
- f) Addetti al coordinamento e controllo – Specialista di Vigilanza cat. D1 – ex 6[^] q.f.
- g) Addetti al coordinamento – Istruttore di Vigilanza cat. C
- h) Operatori – Agenti cat. C

2. Gli addetti al coordinamento e controllo con qualifica di Dirigente o figure con profilo professionale equivalente sono ordinati in:

- a) Responsabile del Servizio - Vice Comandante Vicario (nomina fiduciaria del Comandante)
- b) Responsabile del Servizio – Vice Comandante (nomina fiduciaria del Comandante)
- c) Responsabile del Servizio


3. Gli addetti al coordinamento e controllo di cat. D. (Funzionario, Istruttore Direttivo, Specialista di Vigilanza) sono ordinati in:

- a) Responsabile di Reparto;
- b) Vice Responsabile di Reparto
- c) Responsabile di Squadra;
- d) Vice Responsabile di Squadra
- e) Responsabile di Nucleo – Unità di supporto funzionale
- f) Vice Responsabile di Nucleo

Le attribuzioni e i compiti per ciascuna qualifica sono definiti dagli articoli successivi.

Art. 13 - Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali

- 1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno doveri di subordinazione nei confronti dei superiori gerarchici.
- 2. Essi hanno, altresì, doveri di collaborazione funzionale nei confronti degli organi ed uffici competenti dell'Ente per i singoli ambiti di attività del Corpo, secondo quanto previsto dalla legge o dal presente regolamento.
- 3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici od operativi. Qualora l'appartenente al Corpo riceva dal proprio superiore un ordine che ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde, a tutti gli effetti, il superiore che lo ha impartito.
- 4. Non deve comunque essere eseguito l'ordine del superiore quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge e costituisca illecito penale. In tal caso, l'appartenente al Corpo ne informa immediatamente il comandante per il tramite dei superiori gerarchici.



Art. 14 - Diritti e doveri Generali

IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Corpo di Polizia Locale esplica i compiti istituzionali con personale femminile e maschile con parità di attribuzioni, funzioni e compiti.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad osservare i doveri inerenti le loro funzioni ed ogni altro dovere previsto dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme disciplinari stabilite dal contratto nazionale di lavoro e da quelle del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
3. Gli appartenenti al Corpo improntano il proprio comportamento al senso di lealtà e di correttezza verso i propri superiori, i colleghi e i subordinati, evitando di sminuirne o menomarne in qualunque modo l'autorità, il prestigio e la dignità umana e professionale nonché al rispetto ed alla cortesia verso il pubblico al fine di riscuotere la stima, la fiducia ed la considerazione della collettività.
4. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio a termine di quanto disposto dalle vigenti norme di legge e non possono fornire, a chi non ne abbia diritto, notizie relative ai servizi di istituto o ad operazioni di qualsiasi natura. E' fatto salvo in ogni caso, il diritto all'informazione ed all'accesso alla documentazione amministrativa, così come disciplinato dal relativo regolamento comunale e dalle vigenti norme di legge in materia.
5. Fatte salve le libertà individuali e sindacali gli appartenenti al Corpo non possono esprimere pubblicamente giudizi sull'operato dell'Amministrazione Comunale.
6. Le dichiarazioni che impegnano il Corpo di Polizia Locale sono rilasciate dal Comandante.

Art. 15 - Istanze e reclami

1. Le istanze e i reclami sono presentati seguendo la via gerarchica. Le risposte alle istanze e ai reclami sono comunicate, per iscritto, per via gerarchica.
2. I superiori non possono recusare di trasmettere a chi di dovere, dopo aver espresso il loro parere per iscritto, le istanze e i reclami ricevuti.
3. Il personale che intende conferire con il Comandante presenta apposita istanza per via gerarchica, salvi i casi d'urgenza.

Art. 16 - Attribuzioni e doveri del Comandante del Corpo

1. Il Comandante rappresenta il Corpo di Polizia Locale. Egli è responsabile direttamente verso il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, della programmazione, dell'utilizzo, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo delle risorse umane e finanziarie assegnate.
2. Nello svolgimento del suo incarico il Comandante:
 - a) propone al Sindaco la nomina dei Vice Comandanti e dei Responsabili dei Servizi adottando successivo autonomo provvedimento d'incarico;
 - b) emana le disposizioni operative sui servizi di Polizia Locale;
 - c) con autonomi provvedimenti e determinazioni, dirige, organizza, coordina e controlla la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Corpo per la realizzazione dei compiti di istituto, nonché degli obiettivi individuati dagli Organi Comunali competenti;
 - d) cura in particolare la qualificazione e l'aggiornamento professionale del Corpo, il mantenimento della disciplina, delle condizioni di lavoro per il benessere del personale;
 - e) mantiene costantemente informato il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, in ordine al funzionamento dei servizi di istituto, proponendo le eventuali iniziative da adottarsi per il buon andamento dei servizi stessi e per il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di sicurezza dei cittadini;



- e) intrattiene relazioni correnti con l'Autorità Giudiziaria e di Polizia nonché con le altre autorità Statali, Regionali e Provinciali, per il migliore espletamento dei compiti e dei servizi di istituto;
- f) il Comandante, con cadenza periodica, incontra i Responsabili di Servizio e di Reparto, per la disamina delle questioni connesse allo svolgimento dei compiti di istituto e di altre questioni di interesse generale;
 assolve ad ogni altra attribuzione o competenza propria dei Dirigenti/Responsabili di Servizio o di equivalenti profili professionali;

Art. 17 - Attribuzioni e doveri del Responsabile di Servizio

1. Il Responsabile di Servizio, è incaricato con provvedimento del Comandante e coadiuva lo stesso nella conduzione del Corpo di Polizia Locale dirigendo il Servizio a cui è preposto. Può, altresì, svolgere ulteriori incarichi conferiti dal Comandante per particolari esigenze di servizio.
2. Nell'espletamento dei propri incarichi il Responsabile di Servizio:
3. svolge le funzioni di direzione, organizzazione, coordinamento e controllo dei servizi cui sovrintendono, verificando che le attività istituzionali siano svolte secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, e trasparenza adottando gli atti e i provvedimenti di competenza;
4. risponde nei confronti del Comandante del buon andamento del servizio cui sovrintendono e del raggiungimento degli obiettivi programmatici assegnati, vigilano, mediante attività di verifica e controllo nell'ambito delle proprie competenze, sull'attuazione delle direttive impartite dal Comandante;
5. informa il Comandante circa l'andamento del servizio cui sovrintendono;
6. avanza proposte per il miglioramento del livello di efficacia e di efficienza dei servizi di istituto;
7. assolve ad ogni altra attribuzione o competenza propria dei Dirigenti o di equivalenti profili professionali;
8. Il Responsabile di Servizio nominato Vice Comandante Vicario svolge tutte le funzioni del Comandante del Corpo in caso di sua assenza e/o impedimento;
9. Il Responsabile di Servizio nominato Vice Comandante svolge tutte le funzioni del Comandante del Corpo in caso di contemporanea assenza e/o impedimento di quest'ultimo e del Vice Comandante Vicario;

Art.18 - Attribuzioni e doveri dei Responsabili di Reparto

1. Il Responsabile di Reparto di norma Funzionario dell'area vigilanza categoria giuridica D3 - ex 8^a q.f. ovvero per necessità anche di qualifica immediatamente inferiore, è incaricato con provvedimento del Comandante e nell'ambito delle direttive impartite dai superiori gerarchici, è responsabile del regolare funzionamento del Reparto a cui è preposto svolgendo attività caratterizzata da adeguata iniziativa ed autonomia ed in particolare:
 - a) Coordina e controlla le attività che rientrano nelle competenze del reparto, assicurando l'omogeneità delle procedure;
 - b) svolge attività di analisi e di indirizzo, studio e ricerca nelle materie di competenza del reparto;
 - a) cura le relazioni organizzative interne al reparto e le relazioni esterne nelle materie di competenza del reparto;
 - b) partecipa alle conferenze di servizio, su delega dei superiori gerarchici;
 - c) cura le relazioni organizzative interne al reparto e le relazioni esterne nelle materie di competenza del reparto;
 - d) partecipa alle conferenze di servizio, su delega dei superiori gerarchici;
 - e) salvo diversa determinazione del Comandante o dei Responsabili di Servizio, assume la responsabilità dei procedimenti propri del reparto;
 - f) cura le relazioni con gli utenti in ragione della materia;



- g) impartisce istruzioni operative al personale del reparto;
 - h) cura la disciplina del personale sottoposto;
 - i) riferisce al Responsabile di servizio ogni informazione utile sull'andamento del reparto e per il miglioramento del servizio;
 - j) assicura anche personalmente l'effettuazione di tutte le prestazioni lavorative proprie del ruolo della Polizia Locale, compreso l'uso di dotazioni tecnologiche e strumentali.
2. Le attribuzioni e i doveri elencati nel comma precedente sono svolti in collaborazione e con l'ausilio dei Responsabili di Squadra e di Nucleo.

Art. 19 - Attribuzioni e doveri del Responsabile di Squadra


1. Il Responsabile di Squadra, di norma Istruttore Direttivo di Vigilanza categoria giuridica D1 - ex 7^a q.f. ovvero per necessità Specialista di Vigilanza categoria giuridica D1 - ex 6^a q.f., è incaricato con provvedimento del Comandante e nell'ambito delle direttive impartite dai superiori gerarchici, è responsabile del regolare funzionamento dell'unità operativa semplice a cui è preposto e in particolare:
 - a) svolge attività di analisi e indirizzo e controllo, coordina l'operatività della squadra per il raggiungimento degli obiettivi;
 - b) assicura il rispetto della procedura e dei termini di trasmissione nei procedimenti penali ed amministrativi curando la trasmissione degli atti;
 - c) su delega cura le relazioni organizzative esterne della squadra nelle materie di competenza;
 - d) propone soluzioni innovative per un miglior funzionamento dell'ufficio assegnato;
 - e) mantiene costantemente informato il personale dipendente sulle principali novità legislative emanate;
 - f) riferisce al Capo Reparto ogni informazione utile per il miglioramento del servizio;
 - g) assicura anche personalmente l'effettuazione di tutte le prestazioni lavorative proprie del ruolo della Polizia Locale, compreso l'utilizzo delle dotazioni tecnologiche e strumentali
2. Le attribuzioni e i doveri elencati nel comma precedente sono svolti in collaborazione e con l'ausilio dei Responsabili di Squadra e di Nucleo.

Art. 20 - Attribuzioni e doveri dei Capi Nucleo - Capo Unità di supporto funzionale

1. I Capi Nucleo - Capi Unità di supporto funzionale, di norma Specialista di Vigilanza categoria giuridica D1 - ex 6^a q.f. nell'ambito delle direttive impartite dai superiori gerarchici, sono responsabili del regolare funzionamento dell'ufficio a cui è preposto e, in particolare:
 - a) coordinano e controllano l'attività operativa del personale assegnato al Nucleo - Unità di supporto funzionale di competenza, assicurando, anche personalmente, l'effettuazione di tutte le prestazioni lavorative proprie del ruolo della Polizia Locale, compreso l'utilizzo delle dotazioni tecnologiche e strumentali;
 - b) godono di autonomia decisionale ed adottano le soluzioni operative, garantendo nel contempo la conoscenza delle concrete situazioni esistenti sul territorio, un contatto più diretto con i singoli cittadini ed una immediata risposta alle problematiche emergenti;
 - c) si rapportano con il Capo Reparto o Capo Squadra, al termine di ogni turno di servizio, per evidenziare ogni situazione che necessita di intervento, al fine di migliorare la risposta operativa.

Art. 21 - Istruttori di Vigilanza e Agenti

1. I compiti degli Istruttori di Vigilanza assorbono anche quelli degli Agenti e nello specifico consistono:



- a) nell'istruzione di pratiche connesse all'attività della Polizia Locale che implicano conoscenza e applicazione di Leggi e Regolamenti;
 - b) nella redazione di relazioni e rapporti all'Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - c) nella predisposizione di atti in tutte le materie di competenza della Polizia Locale che comportano l'elaborazione di dati concernenti conoscenza tecnico-giuridica e autonomia operativa nel rispetto delle direttive di massima;
2. Gli Agenti di Polizia Locale, nell'ambito delle direttive e delle disposizioni di servizio impartite dai superiori gerarchici, assicurano l'effettuazione di tutte le prestazioni lavorative proprie del ruolo della Polizia Locale, compreso l'utilizzo di tutte le dotazioni tecnologiche e strumentali.
 3. Il Capo Pattuglia si rapporta con il Capo Nucleo-Capo Squadra, al termine di ogni turno di servizio per evidenziare ogni situazione che necessita di intervento, al fine di migliorare la risposta operativa.
 4. Il Capo Pattuglia viene individuato dal più alto in grado ai sensi dell'art. 7 comma 2 dell'allegato A. A parità di grado vige il principio dell'anzianità di servizio.

Art.22 - Accesso al Corpo e progressione di carriera

1. L'accesso al Corpo è disciplinato dalle vigenti norme sui requisiti di accesso e modalità concorsuali del Comune di Padova, nonché dalle norme speciali sui requisiti di accesso e sulle modalità concorsuali del presente regolamento.
2. La progressione verticale dalla categoria C alla categoria D, avviene con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di accesso al Pubblico Impiego e nei limiti dei posti disponibili stabiliti dalla dotazione organica.

Art. 23 - Requisiti particolari di accesso al Corpo di Polizia Locale nelle varie qualifiche

1. Ad integrazione delle norme previste dalle leggi e dai regolamenti per l'accesso al Corpo di Polizia Locale gli aspiranti alle varie qualifiche devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Locale;
 - b) titolo di studio previsto per le singole qualifiche dal Regolamento dei Concorsi del Comune di Padova;
 - c) trovarsi nelle condizioni soggettive previste dall'art. 5 - secondo comma, della Legge 65/1986. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione, che non sono stati ammessi a prestare servizio civile ai sensi della Legge 8 luglio 1998 n. 230;
 - d) di essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motocicli.

Art.24 - Requisiti psico-fisici

1. I candidati ai concorsi devono essere in possesso dei seguenti requisiti psicofisici:
 - a) idoneità fisica e psichica al servizio di Polizia Locale;
 - b) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. E' da considerare anormale il senso cromatico che non consenta la visione dei colori fondamentali. Sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie purché compatibili con il raggiungimento dei requisiti visivi previsti;
 - c) visus non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle 3 diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia



- astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico), 3 diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto, 3 diottrie quale somma dei singoli vizi, fermo restando che il visus ad occhio nudo per ciascun occhio non deve essere inferiore al valore di 5 decimi;
- d) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale binaurale entro il 20%);
- e) sono da considerare imperfezioni e infermità psico-fisiche - che comportano l'esclusione dalle procedure concorsuali - quelle di seguito specificate:
- l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;
 - disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale, perforazione timpanica; sordità unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale binaurale superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; malformazioni ed alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, di faringe, laringe e trachea, quando causino importanti disturbi funzionali;
 - le malformazioni, disfunzioni, patologie ed esiti di lesioni di palpebre e ciglia (anche se limitate ad un solo occhio), le malformazioni, malattie croniche e gli esiti di lesioni di ghiandole e vie lacrimali quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali. I disturbi della motilità del globo oculare quando causino diplopia o i deficit visivi suddetti, o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione);
 - le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni di labbra, lingua, tessuti molli della bocca, o di malformazioni lesioni o interventi chirurgici correttivi le patologie del complesso maxillo facciale o dell'articolazione temporo-mandibolare che producano gravi disturbi funzionali;
 - le malformazioni ed esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinino rilevanti disturbi funzionali. Rientrano in questo gruppo: mancanza o inefficienza (per parodontopatie, carie distruente o anomalie dentarie) del maggior numero di denti, o di almeno otto tra incisivi o canini, le malocclusioni dentali con segni clinici o radiologici di patologia dentale o paradentale; gli estesi impianti dentali con segni clinici e radiologici di perimplantite. La protesi efficiente va considerata sostitutiva del dente mancante, così come l'impianto dentario viene considerato sostitutivo del dente mancante solo se non presenta segni clinici o radiologici di perimplantite ed inefficienza;
 - malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; varicocele voluminoso; incontinenza urinarie;
 - disarmonie somatiche e costituzionali di grado rilevante quali l'obesità (IMC \geq 30 Kg/m²) e la gracilità costituzionale (IMC \leq 20Kg/m²);
 - i difetti del metabolismo glicidico, lipidico e proteidico. Rientrano in questo gruppo: diabete mellito di tipo I e tipo II; ipercolesterolemia (colesterolemia totale \geq 280mg/dl, e/o indicazione al trattamento con statine e/o altri ipocolesterolemizzanti orali), ipertrigliceridemie (Trigliceridemia totale \geq 250 mg/dl o trattamento con farmaci), iperlipidemie miste; fenilchetonuria, atocapionuria, omocistinuria, ossaluria e simili;
 - le endocrinopatie. Rientrano in questo gruppo: malattie del sistema ipotalamoipofisario; ipogonadismi primitivi e secondari; malattie del corticosurrene; sindromi tiroidee (M. di Basedow, gozzo multinodulare tossico, ipotiroidismi) e altre malattie della tiroide in terapia ormonale soppressiva o sostitutiva, feocromocitoma, paraganglioma; malattie delle paratiroidi;



- i deficit quantitativi e qualitativi degli enzimi: Rientrano in questo gruppo: glicosuria normoglicemica (due determinazioni in due settimane); Sindrome di Gilbert con bilirubinemia diretta \uparrow 5 mg/dl; deficit, anche parziale, di G6PDH; diabete insipido; porfirie, glicogenosi, tesaurismi, sindrome di Ehlers-Danlos, S. di Marfan;
- le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di limitazioni funzionali o siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica o che abbiano caratteristica di cronicità e/o evolutività. Rientrano in questo gruppo: la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare ed i suoi esiti, ad esclusione del complesso primario; il morbo di Hansen; la sifilide; la positività per HIV, la positività per HBV o per HCV che non sia accompagnata a epatopatia cronica, non è causa di non idoneità;
- le malattie primitive del sangue e degli organi ematopoietici di apprezzabile entità (la microcitemia costituzionale non è causa di esclusione in base alla presenza di Hb \uparrow 11 g/dl, regolare sviluppo somatico, assenza di splenomegalia, assenza di segni di emolisi);
- le malattie secondarie del sangue e degli organi ematopoietici;
- l'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, debitamente accertate e/o documentate. Rientrano in questo gruppo: soggetti che presentino alle prove di funzionalità respiratoria valori di VEMS \pm all'80% teorico per età o che, con prove di funzionalità respiratoria negativa presentino test di stimolazione bronchiale aspecifico con metacolina con PD 20% FEV1 \pm 800 microgrammi; rinite con PFR basali con VEMS \pm 80% del teorico o, se nella norma, con test di broncoprovocazione con metacolina che ricada nei suddetti limiti; soggetti allergici stagionali con PFR basali con VEMS \pm 80% del teorico o, se nella norma, con test di broncoprovocazione con metacolina che ricada nei suddetti limiti;
- le sindromi di immunodeficienza anche in fase asintomatica, quali l'agammaglobulinemia, le ipogammaglobulinemie, difetti di classi e sottoclassi anticorpali, incluse le IgA, difetti dell'immunità cellulare specifica ed aspecifica, difetti del complemento;
- le malattie sistemiche del connettivo (LES, artrite reumatoide, S. Di Sjogren, la panarterite nodosa, la dermatomiosite, la polmiosite, la connettivite mista);
- i tumori maligni;
- i tumori benigni ed i loro esiti, quando per estensione, sede, volume o numero producano rilevanti alterazioni strutturali e/o funzionali;
- le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti, i dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie. Rientrano in questo gruppo: lo stato di male asmatico, le bronchiectasie, le bronchiti croniche, l'enfisema, la malattia bollosa del polmone, il documentato pneumotorace spontaneo recidivante, gli esiti anche lievi di pleurite non tubercolare con alterazioni funzionali, l'obliterazione del seno costofrenico, la scissurite aspecifica; gli esiti di traumatismi toracici con alterazioni funzionali;
- le malformazioni e le anomalie di disposizione o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo, comprese tutte le ernie viscerali (inclusa l'ernia jatale), ad esclusione della punta d'ernia inguinale;
- le malformazioni e le anomalie di posizione o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo, che per natura sede e grado, producano rilevanti disturbi funzionali;
- gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere, indipendentemente dallo stato funzionale (gli esiti di appendicectomia sono esclusi);
- le malformazioni, malposizioni, patologie ed esiti del rene, pelvi, uretere, vescica ed uretra, che siano causa di importanti alterazioni funzionali. Rientrano in questo gruppo: agenesia renale, reni sovranumerari con vascolarizzazione ed apparato escretore propri, anomalie di forma (rene a ferro di cavallo, rene multicistico, rene a spugna) di sede



- (ectopia pelvica congenita, ptosi renale di 3° grado), o ptosi renale di 1° e 2° grado con importanti alterazioni funzionali; malattie croniche del rene quali le nefropatie congenite (rene policistico), le glomerulonefriti e le pielonefriti croniche; le litiasi delle vie urinarie con dilatazione a monte dell'apparato escretore e/o con ripercussione sulla funzionalità renale; anomalie di numero forma e sede di pelvi ed uretere, che comportino ostruzione al deflusso urinario con dilatazione a monte o alterazione della clearance della creatinina; le malformazioni e le malattie della vescica escluse le semplici forme batteriche e parassitarie senza esiti; le malformazioni, stenosi e dilatazione dell'uretra con manifesti disturbi della minzione;
- le malformazioni e malposizioni del cuore e dei grossi vasi; le malattie dell'endocardio, dei miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro esiti. Rientrano in questo gruppo: destrocardia, cardiopatie congenite e loro esiti; trapianto cardiaco, le protesi vascolari, le protesi valvolari, gli esiti di interventi riparativi e/o sostitutivi sulle strutture valvolari e sui grossi vasi; gli esiti di correzione di difetti e malattie cardiaci, vascolari e coronarici, con angioplastica, con o senza apposizione di stent, o con altra procedura interventistica percutanea; le patologie valvolari (incluso prolasso della mitrale, valvola aortica bicuspide senza alterazioni emodinamiche), le stenosi valvolari; le insufficienze valvolari che non siano riconducibili alla normalità per età; gli esiti di pericardite, miocardite ed endocardite; la progressa endocardite, la progressa miocardite;
 - le gravi turbe del ritmo cardiaco e le anomalie del sistema di conduzione specifico di conduzione. Rientrano in questo gruppo: le pre-eccitazioni ventricolari, compresa la conduzione AV accelerata, se espressione di anomalie del sistema specifico di conduzione; il blocco di branca sinistro completo; il blocco AV di I° e II° grado che non siano espressione di adattamento cardiovascolare, e/o in assenza di ulteriori dati clinico-strumentali che controindichino l'impiego con rilevante impegno fisico; il blocco AV di III° grado; la presenza di pace-maker o altri dispositivi per la terapia elettrica delle aritmie; progressi interventi di ablazione di via anomala o di foci elettrici anomali, anche se senza esiti funzionali; l'extrasistolia ventricolare in presenza di cardiopatia organica e/o con chiara correlazione con lo sforzo fisico e/o con aspetti elettrofisiologici considerati a rischio, o che abbisognino di terapia antiaritmica; le aritmie sopraventricolari frequenti e/o ripetitive clinicamente rilevanti o che abbisognino di terapia antiaritmica;
 - l'ipertensione arteriosa, anche se ben compensata da terapia farmacologica;
 - le angioplastie, le altre patologie di arterie, di capillari, e vasi linfatici con disturbi trofici e/o funzionali. Le patologie venose e loro esiti, con disturbi trofici e funzionali;
 - le alterazioni congenite ed acquisite, croniche, della cute e degli annessi cutanei, estese o gravi o che, per sede ed estensione, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche;
 - le patologie e loro esiti, anche se di natura traumatica, dell'apparato muscolo-scheletrico, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e sinoviali, che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali. Rientrano in questo gruppo: malattie endocrino-metaboliche, infiammatorie, osteodistrofiche, osteocondrosiche e sistemiche; scoliosi rilevanti la shici ampia di almeno due archi vertebrali, ed altre malformazioni causa di rilevanti limitazioni funzionali; le ernie discali e loro esiti chirurgici; le discopatie se associate a segni clinici e/o strumentali di sofferenza radicolare. La presenza di endo ed artroprotesi di importanti articolazioni: la sola presenza di mezzi di osteosintesi, in assenza di segni clinici e/o radiografici di intolleranza o di importante limitazione funzionale, non è causa di non idoneità. Mancanza o perdita funzionale permanente di un dito della mano, o delle falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano, falangi ungueali di cinque dita fra le mani, escluse quelle dei pollici, un alluce, due dita di un piede. Dismetria fra gli arti inferiori superiore a 3 cm, ginocchio valgo con distanza intermalleolare \geq a 6 cm, ginocchio varo con distanza intercondiloidea \geq 8 cm, sinostosi



tarsale e radioulnare, piede cavo o piatto di grado elevato, alluce valgo, dito a martello con sublussazione metatarso falangeo, le dita sovranumerarie;

- le imperfezioni o infermità non specificate nel suddetto elenco, ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo a svolgere il servizio di Polizia Locale senza limitazioni di impiego.
2. Le patologie acute intercorrenti fanno rinviare il giudizio di idoneità;
 3. Si prescinde dall'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui al presente articolo in caso di progressione interna - anche tramite procedura concorsuale - di personale comunale qualora gli aspiranti ricoprano un profilo di Polizia Locale e siano in possesso della qualifica di Agente di P.S.

Art. 25 - Accertamento requisiti psico-fisici

1. L'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici viene effettuato sul personale da assumere da un Collegio Sanitario dell'ULSS/Settore Igiene Pubblica di Padova che deve tenere conto degli indispensabili requisiti previsti al precedente art. 23.
2. Il mancato accertamento del possesso dei requisiti indicati dal precedente art. 23 comporta l'esclusione dalle procedure di reclutamento.

Art. 26 - Accertamento dei requisiti attitudinali

1. L'Amministrazione Comunale, in sede approvazione del bando di concorso per la copertura dei posti, può disporre che i concorrenti, prima di essere ammessi a sostenere le prove di esame, siano sottoposti ad una prova preselettiva attitudinale, stabilendone i criteri, modalità e condizioni.
2. L'esito negativo della prova psico-attitudinale comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 27 - Mansioni, incarichi ed incompatibilità

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono impiegati in mansioni proprie della categoria di appartenenza, a termini delle vigenti norme di legge nonché delle norme contrattuali e di quelle del presente regolamento; nelle quali rientra comunque, lo svolgimento di compiti strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro e dei compiti d'istituto, nonché l'utilizzo dei mezzi di trasporto di proprietà comunale e delle strumentazioni tecniche in dotazione al Corpo.
2. Gli appartenenti al Corpo hanno in ogni caso l'obbligo della vicendevole supplenza nell'ambito delle rispettive qualifiche di servizio.
3. Il personale di prima nomina presta servizio esterno operativo/territoriale per un periodo di almeno cinque anni, salvi casi particolari valutati di volta in volta dal Comandante.

Art. 28 - Inidoneità al servizio

1. I dipendenti riconosciuti fisicamente inidonei, in via permanente, allo svolgimento delle mansioni proprie del personale del Corpo di Polizia Locale, a seguito di visita effettuata da una commissione medica, qualora non rientrino nella sfera di applicazione della vigente normativa in materia di pensionamento anticipato, saranno ricollocati con le modalità stabilite dal Regolamento di Mobilità Intersettoriale vigente.
2. L'accertamento dell'inidoneità psico-fisica da parte della Commissione Medica presso la struttura sanitaria preposta, viene attivata, su richiesta del Comandante, dal Settore Risorse Umane.



Art. 29 - Esenzioni

IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il personale di Categoria C che abbia raggiunto il cinquantesimo anno di età può chiedere di essere esentato dall'espletamento dei servizi notturni;
2. Il personale di Categoria D che abbia raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età può chiedere di essere esentato dall'espletamento dei servizi notturni.
3. I genitori fino al compimento del quinto anno di età del figlio possono accedere ai benefici previsti dalla vigente normativa.

Art. 30 - Mobilità Interna

1. L'istituto della mobilità interna è attivato secondo criteri di programmazione, nei seguenti casi:
 - a. per pianificare l'assegnazione del personale alle diverse articolazioni del Corpo;
 - b. per equilibrare la presenza numerica di figure professionali che assicurino un assolvimento efficace ed efficiente delle funzioni e dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia Locale;
 - c. per temporanee esigenze di servizio;
 - d. in casi di incompatibilità ambientale;
 - e. per esigenze personali del dipendente.

Il Comandante può disporre, in presenza di straordinarie esigenze di servizio, la mobilità a carattere temporaneo, di quote di personale per rinforzare una o più articolazioni del Corpo;

La rotazione degli incarichi professionali all'interno delle singole strutture è disposta dal Comandante nel rispetto della normativa vigente.

Art.31 - Mobilità esterna

1. I vincitori di concorso firmatari di contratto di assunzione a tempo indeterminato o il personale interessato alla procedure di mobilità volontaria, potranno chiedere la mobilità ex art. 30 del D. L.vo 30/03/2001 n. 165 o altra forma di mobilità volontaria analoga presso altro Ente, non prima di cinque anni decorrenti dalla data di inserimento nella pianta organica del Corpo di Polizia Locale del Comune di Padova.

Art. 32 - Procedimenti disciplinari

1. I procedimenti disciplinari sono conformi a quanto stabilito in materia dal Codice Disciplinare di cui alle norme del C.C.N.L. secondo criteri di tempestività, efficacia, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa e ispirati al principio del contraddittorio.
2. Il Comandante provvede direttamente all'erogazione delle sanzioni disciplinari, del rimprovero verbale, della censura e della sospensione fino a 10 giorni.
3. Per l'irrogazione di sanzioni superiori il Comandante, o altro Dirigente all'uopo delegato, segnala i fatti da contestare all'ufficio dell'Amministrazione Comunale appositamente individuato per i procedimenti disciplinari.
4. Il comando assicura la gestione efficace ed omogenea del Codice Disciplinare, in relazione alla peculiarità delle funzioni svolte dalla Polizia Locale.

Art. 33 - Encomi ed elogi

1. Al personale del Corpo di Polizia Locale distintosi per il compimento di atti di merito, di coraggio o di abnegazione, che abbiano portato un beneficio di immagine all'istituzione ovvero



distintosi per particolare impegno o capacità professionale nello svolgimento di particolari compiti, possono essere conferiti encomi ed elogi nel seguente ordine di importanza:

- a) encomio solenne del Sindaco;
 - b) encomio semplice del Comandante
 - c) elogio scritto del Comandante.
2. L'encomio solenne tributato dal Sindaco su proposta del Comandante, è attribuito per rilevanti atti di valore, di coraggio o di abnegazione ovvero per eccezionali meriti di servizio. Lo stesso è specificatamente motivato e non può in alcun caso riferirsi in forma generica allo svolgimento dei compiti normalmente propri della qualifica e delle mansioni dei singoli dipendenti.
 3. L'encomio semplice è tributato dal Comandante per comportamenti particolarmente significativi dai quali sono emersi capacità operativa, impegno, intuizione e spirito di iniziativa nell'espletamento dell'attività di Istituto. Il Comandante può segnalare al Ministero dell'Interno, ai fini di una eventuale ricompensa al valor civile, atti di particolare coraggio o valore.
 4. L'Elogio scritto è tributato dal Comandante, allorché, al di fuori dei casi per i quali viene conferito l'encomio semplice, si rende opportuno attribuire un riconoscimento ai dipendenti che si siano distinti nel compimento di una attività d'istituto.
 5. Gli elogi e gli encomi sono comunicati agli interessati e sono registrati su foglio matricolare dei dipendenti stessi.

Art. 34 - Assistenza Legale e Copertura assicurativa

1. L'Amministrazione Comunale adotta le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della Responsabilità Civile di tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali.
2. L'Amministrazione Comunale stipula apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimento di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle prestazioni di servizio; tale polizza è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria nei confronti di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà e/o in uso del dipendente.
3. L'Amministrazione Comunale stipula apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti rivolta alla copertura dei rischi di lesioni o decesso del dipendente medesimo durante l'attività istituzionale, ivi compresi gli infortuni subiti - in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio debitamente autorizzati - alla guida sia del proprio mezzo di trasporto che dei mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 35 - Formazione e aggiornamento professionale

1. L'organizzazione e la programmazione dei corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e specializzazione professionale del personale, è curata da uno specifico Nucleo che assume la denominazione di "Centro permanente per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale di polizia locale", di seguito C.P.F. istituito con Deliberazione della Giunta Comunale e che sviluppa la propria attività formativa all'interno dei locali del Corpo di Polizia Locale sotto la responsabilità organizzativa e gestionale del Comandante.
2. Il personale del Corpo di Polizia Locale, al momento dell'assunzione in servizio, è tenuto a frequentare il corso di formazione e preparazione di base con successivo periodo di affiancamento a personale esperto. Successivamente è tenuto a frequentare i corsi di



qualificazione e aggiornamento organizzati dal C.P.F. La frequenza con profitto ai corsi di formazione e aggiornamento costituisce titolo ai fini della partecipazione a prove selettive o concorsuali per la progressione in carriera.

3. Nell'ambito della programmazione annuale dei corsi di formazione e aggiornamento promossi dal C.P.F., viene posta particolare attenzione all'organizzazione di corsi di difesa personale e di tecnica operativa, allo scopo di conseguire, sviluppare e mantenere la condizione fisica e tecnico - professionale indispensabile per lo svolgimento dei compiti di istituto.

TITOLO IV DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Art.36 - Generalità

1. La pianificazione, la programmazione, l'organizzazione generale dei servizi d'istituto e il conseguente impiego del personale avviene secondo le disposizioni impartite dal Comandante del Corpo nel rispetto delle norme in materia di organizzazione del lavoro contenute nel contratto nazionale di lavoro e in quello decentrato integrativo, nonché nel rispetto degli accordi stipulati con le OO.SS. e delle norme del presente regolamento.
2. I servizi di istituto, equamente ripartiti tra tutto il personale, sono organizzati in modo da salvaguardare gli appartenenti al Corpo, da pericoli per la propria incolumità e salute, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
3. I servizi interni o di minor aggravio sono di massima affidati al personale più anziano o che versi in particolari condizioni di salute adeguatamente certificate da strutture sanitarie pubbliche. Il personale soggetto a invalidità temporanea viene assegnato, previa presentazione di adeguata certificazione medica, per un periodo non superiore a 6 mesi ad attività compatibili con la propria condizione fisica.
4. La pianificazione, la programmazione, l'organizzazione generale dei servizi d'istituto e il conseguente impiego del personale avviene secondo le disposizioni impartite dal Comandante del Corpo.

Art. 37 - Organizzazione del servizio

1. Gli atti per la programmazione, l'organizzazione e l'esecuzione dei compiti e servizi d'istituto sono:
 - a) l'ordine di servizio giornaliero
 - b) l'ordine di servizio particolare
2. Le direttive in merito alla redazione dei suddetti atti sono definite dal Comandante del Corpo.
3. L'ordine di servizio giornaliero viene esposto almeno cinque giorni prima dalla data di svolgimento. Eventuali successive variazioni sono comunicate direttamente e tempestivamente al personale interessato a cura dell'ufficio di appartenenza. Sono ammesse variazioni all'ordine di servizio giornaliero per soddisfare esigenze personali inderogabili del lavoratore, previa autorizzazione del Capo Reparto.
4. Qualora vi sia la necessità di disporre con carattere di urgenza l'esecuzione di un particolare servizio, ovvero di impartire speciali modalità per il suo svolgimento, può essere emanato un ordine di servizio particolare che è comunicato direttamente ai dipendenti interessati.



Art. 38 - Elementi costitutivi del servizio

IL SEGRETARIO GENERALE

ABROGATO

Art. 39 - Rapporto di servizio

1. Al termine di ogni servizio svolto sul territorio, gli appartenenti al corpo di Polizia Locale redigono rapporto al proprio ufficio, con il quale riferiscono sinteticamente sulle principali attività compiute e segnalano eventuali disservizi o necessità di intervento ai fini di tutelare le condizioni di sicurezza nelle zone in cui hanno operato.
2. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al superiore di turno ogni novità urgente e importante inerente il servizio.

Art. 40 - Orario di servizio

1. L'orario di lavoro, nell'ambito di quanto stabilito nelle norme contrattuali, è funzionale all'orario di servizio.
2. L'orario di servizio copre tutti i giorni dell'anno, nel rispetto dell'orario di lavoro determinato dalle vigenti norme.
3. Il servizio di reperibilità del personale nei casi di pronto intervento per far fronte a pubbliche calamità o a situazioni di straordinaria urgenza, è in ogni caso effettuato nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 41 - Inizio e termine del servizio

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale ha l'obbligo di iniziare il turno di lavoro all'ora stabilita e, a tal fine, si accerta tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio comandato da svolgere.
2. Il personale che per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a presentarsi in servizio, ne dà tempestiva comunicazione all'ufficio di appartenenza e comunque prima dell'orario in cui avrebbe dovuto assumere il servizio stesso, salvo il comprovato impedimento.
3. Nei servizi interni ed esterni a carattere continuativo, con cambio sul posto, così come individuati dall'ordine di servizio giornaliero o da disposizioni del Comando, il personale che ha terminato il proprio orario di servizio non deve allontanarsi fino a quando la continuità non sia stata assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo.
4. Fatti salvi i particolari servizi individuati secondo le modalità di cui al comma 3), i servizi esterni motorizzati sono svolti di norma da pattuglie composte da due unità munite di apparati ricetrasmittenti salvo diversa disposizione. I servizi appiedati di pattugliamento, ovvero di viabilità, svolti durante le ore diurne sono di norma effettuati in coppia ovvero in forma individuale qualora ritenuto possibile.

Art. 42 - Collegamento dei servizi via radio

1. I servizi esterni sono sempre collegati con apparecchio radio alla Centrale Operativa.
2. Il personale munito di radio deve mantenere costantemente il collegamento con la Centrale operativa; deve comunicare la posizione richiesta e seguire le istruzioni della medesima.
3. In assenza di comunicazione il personale segue il programma di lavoro preventivamente stabilito.

Art. 43 - Prolungamento del servizio

1. Diversamente da altri casi ricadenti nell'istituto di lavoro straordinario, il prolungamento del servizio è obbligatorio nei seguenti casi:



- a) per portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - b) per far fronte a situazioni di emergenza anche in assenza di ordini superiori;
 - c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo quando è richiesto il "cambio sul posto";
 - d) per disposizioni del Comandante o del responsabile del servizio, in occasione di straordinarie e imprevedibili esigenze d'istituto.
2. nei casi di cui al comma 1 il servizio rientra comunque nell'ambito dell'attività svolta in orario straordinario.

Art. 44 - Riposi - Permessi - Congedi

1. In materia di riposi, permessi, congedi e assenze, si applicano le vigenti disposizioni di legge e contrattuali. In ogni caso la fruizione dei congedi e dei permessi è funzionale alle esigenze di servizio, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti

Art. 45 - Mobilitazione straordinaria

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere mobilitati in continuità, e dovranno fornire, ove occorra, la propria disponibilità.

Art. 46 - Reperibilità

1. Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Comandante può disporre turni di reperibilità per gli appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi di istituto, in conformità delle norme stabilite dai Contratti Collettivi e dai vigenti Regolamenti sul Personale.

Art. 47 - Servizi essenziali in caso di sciopero

1. In caso di sciopero dovranno essere assicurati i "servizi minimi essenziali" previsti dalla normativa nazionale e dagli accordi di lavoro decentrati.

Art. 48 - Servizi Appiedati

1. Sono considerati servizi appiedati:
 - a) la regolazione manuale del traffico e della viabilità;
 - b) il presidio degli impianti semaforici con interventi occasionali di regolazione manuale;
 - c) servizi lungo itinerari e servizi di rappresentanza o di scorta, secondo le esigenze contingenti.

Art. 49 - Servizio a bordo di veicoli

1. I servizi a bordo di veicoli sono svolti, di norma, da equipaggi composti da due appartenenti al Corpo di Polizia Locale. Il servizio su veicoli può essere alternato a servizi appiedati secondo le modalità e le direttive stabilite dai superiori gerarchici.
2. Il conducente del veicolo di servizio, di norma il più basso in grado, ha in consegna il medesimo e deve condurlo con perizia e prudenza, curandone la buona tenuta e segnalando con tempestività all'ufficio competente ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 50 - Divieti

1. Agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è fatto divieto di:



- a) assentarsi o allontanarsi dal posto di servizio senza avvisare preventivamente il superiore di turno tramite la Centrale Operativa;
- b) prestarsi alla stesura o presentazioni di ricorsi o esposti per conto di cittadini;
- c) accettare denaro da terzi, anche se destinato al pagamento di tasse e diritti comunali, sanzioni pecuniarie o altro, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalle disposizioni di legge o dai Regolamenti;
- d) interessarsi o interferire durante il servizio in questioni estranee al medesimo;
- e) indossare l'uniforme fuori dall'orario di servizio salvo autorizzazione del Comandante.

Art. 51 - Riconoscimento in servizio

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale operanti in uniforme che per ragioni di servizio vengono in contatto con i cittadini, sono tenuti a dichiarare, qualora ne venga fatta espressa richiesta, il proprio numero di matricola.
2. Gli appartenenti al Corpo autorizzati a svolgere il servizio in abito civile, nel momento in cui debbano far conoscere la loro qualità o allorché l'intervento di servizio assuma rilevanza esterna, sono tenuti ad applicare sull'abito, in modo visibile, la placca di riconoscimento ed a esibire, dove richiesto, la tessera di riconoscimento.

Art. 52 - Tessera e placca di riconoscimento

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale è munito della tessera personale di riconoscimento, che riporta la fotografia degli assegnatari, il numero di matricola, le generalità, la qualifica di servizio e le qualità giuridiche rivestite. Il documento è sostituito fino al cambio di qualifica.
2. Ai fini di una loro agevole individuazione da parte dei cittadini, gli appartenenti al Corpo sono muniti della placca di riconoscimento, da portare sempre sull'uniforme ovvero da applicare in modo visibile sulla giacca o su analogo capo di abbigliamento nei casi in cui essi prestino servizio in abito civile.
3. E' fatto obbligo a tutti gli appartenenti al Corpo di portare con se la tessera durante il servizio e, se operanti in abito civile, la placca di riconoscimento.
4. La tessera e la placca sono restituite all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi motivo, e sono altresì ritirati nel caso di sospensione dal servizio medesimo.

Art. 53 - Patenti di servizio

1. I conducenti dei veicoli del Corpo di Polizia Locale immatricolati per l'espletamento dei servizi d'istituto sono muniti di apposita patente di servizio, secondo quanto previsto dal Decreto L. n. 30/04/1992, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 54 - Saluto

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti, durante il servizio, a rivolgere il saluto ai cittadini che li interpellano, alla Bandiera Nazionale e quelle Militari, al Gonfalone della Città, alle Autorità Civili, Militari e Religiose, agli Amministratori e ai superiori gerarchici e questi ultimi hanno l'obbligo di rispondere.
2. Il saluto in pubblico tra pari grado o pari qualifica è una positiva testimonianza di cortesia.
3. Il saluto da parte del personale in uniforme viene effettuato portando la mano destra tesa alla visiera del copricapo.
4. Il personale che opera a bordo di veicoli, quello in servizio di scorta, ovvero quello impegnato nella regolazione del traffico, è dispensato dall'obbligo del saluto.



Art. 55 - Saluto del Reparto Inquadrato

1. Il Reparto inquadrato deve il saluto alle persone e ai singoli di cui all'articolo precedente.
2. Gli onori del Reparto sono resi dal Responsabile del Reparto stesso.

Art. 56 - Uniforme

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare correttamente l'uniforme; il personale del Nucleo Investigativo svolge, di norma, il servizio in abito civile.
2. E' autorizzato l'uso dell'uniforme per l'espletamento di missioni esterne al territorio comunale.
3. Il Comandante o il Dirigente di servizio può autorizzare il personale dipendente, individualmente e per un periodo di tempo limitato ad indossare in servizio l'abito civile per lo svolgimento di un particolare compito ovvero per gravi motivi.
4. Per il personale di area direttiva e dirigenziale potrà essere adottata l'uniforme di gala.
5. Per tutto ciò che riguarda le modalità relative all'uso e alla fornitura del vestiario e dell'equipaggiamento, si rinvia all'allegato A) contenente le norme sulle uniformi del personale, che è parte integrante del presente regolamento.

Art. 57 - Armamento

1. Il servizio di Polizia Locale viene svolto con le armi in dotazione.
2. Il personale del Corpo di Polizia Locale porta le armi in dotazione secondo le modalità stabilite nell'allegato B), che è parte integrante del presente regolamento.

**TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 58 - Spirito di Corpo


1. Lo spirito di Corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni e sulla storia del Corpo di Polizia Locale, unisce i suoi appartenenti al fine di mantenerne elevato il prestigio.

Art. 59 - Bandiera e stemma del Corpo

1. Il Corpo di Polizia Locale ha una propria bandiera.
2. La bandiera viene esposta in manifestazione pubbliche per disposizione del Comandante.
3. Lo stemma del Corpo di Polizia Locale, la cui raffigurazione grafica è riportata in allegato al presente Regolamento, ne rappresenta l'identità specifica.


Art. 60 - La festa del Corpo e il Santo Patrono

1. La festa del Corpo di Polizia Locale ricorre il 21 novembre, anniversario della sua costituzione, e viene celebrata annualmente con una cerimonia civile.
2. La ricorrenza della Festa di San Sebastiano, patrono dei vigili urbani, viene celebrata il 20 gennaio con una cerimonia religiosa.



Art. 61 - Attività collaterali

1. L'amministrazione al fine di valorizzare l'immagine e promuovere i valori del Corpo di Polizia Locale, favorisce la creazione e il funzionamento sia di organismi interni al Corpo sia Associazioni aventi finalità sportive, culturali e ricreative a favore del personale in servizio o in riposo.
2. Le attività sportive, culturali e ricreative si svolgono al di fuori del normale orario di servizio.
3. Il Comandante è autorizzato a disporre la partecipazione a tornei/campionati nazionali riservati alla Forze di Polizia, per non più di due nell'arco di ogni anno.



UNIFORMI

Art. 1 - Uniforme

1. L'uniforme del personale del Corpo di Polizia Locale è l'insieme organico e regolamentare dei capi di vestiario, equipaggiamenti ed accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza, funzionalità ed identificazione sia del personale femminile che maschile.
2. La foggia dell'uniforme e dei capi di vestiario e le caratteristiche degli equipaggiamenti ed accessori sono quelli stabiliti dalla Legge Regionale 20/12/1991 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni ferma restando la possibilità di derogare per particolari esigenze e necessità o tipologie di servizio.

Art. 2 - Uso dei capi di vestiario con dispositivi di visibilità rifrangenti

1. Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità del personale nello svolgimento delle attività è obbligatorio da mezzogiorno dopo il tramonto del sole e mezzogiorno prima del suo sorgere ed in tutti gli altri casi di scarsa visibilità, indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale (D.P.I.):
 - a) il berretto con l'apposito copriberretto fluorescente o in alternativa il casco;
 - b) i manicotti fluorescenti da portare sull'avambraccio della giacca, del cappotto e dell'impermeabile ovvero indossare apposito indumento in tessuto rifrangente (c.d. fratino). Quest'ultimo è obbligatorio nell'uso della divisa estiva.
2. E' esentato dall'uso dei manicotti il personale durante la guida di auto di servizio.
3. Durante gli interventi straordinari di viabilità quali deviazioni di traffico, situazioni di emergenza, incidenti stradali è obbligatorio, in aggiunta ai capi rifrangenti, già predisposti per gli ordinari interventi di Polizia Stradale, indossare il cosf c.d. fratino.
4. Nell'espletamento dei diversi compiti di istituto, il personale che presta servizio in gruppo deve indossare capi di vestiario identici fatte salve le uniformi di specialità.
5. In caso di servizio autorizzato in abiti civili, permane l'uso del c.d. fratino sia nei casi di ordinaria che straordinaria attività di Polizia Stradale.
6. I dispositivi di visibilità sopracitati devono essere conformi per dimensioni, foggia, tipo di materiale e caratteristiche fotometriche alle normative vigenti in materia.

Art. 3 - Cura della persona e dell'uniforme

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale, durante il servizio, ha cura della propria persona e del proprio aspetto. In particolare:
 - a) E' fatto divieto di esporre tatuaggi o piercing in parti visibili del corpo;
 - b) Indossare ornamenti o monili appariscenti che possono pregiudicare la propria sicurezza.

Il personale del Corpo di Polizia Locale indossa l'uniforme con proprietà, dignità, decoro e secondo le norme d'uso stabilite dal presente Regolamento.
1. E' fatto divieto di:
 - a) alterare la foggia dell'uniforme;
 - b) indossare indumenti di colore e foggia diversi da quelli indicati nel presente Regolamento;
 - c) portare segni distintivi di qualsiasi genere non contemplati dalla Legge Regionale in vigore.
2. Al personale del Corpo in uniforme è altresì vietato:
 - a) portare capi di vestiario sbottonati: nel caso di camicia a manica corta è consentito sbottonare n. 1 bottone;
 - b) tenere alzati i baveri del cappotto o delle giubbe, degli impermeabili esclusi i capi idoneamente predisposti;
 - c) usare l'ombrello;
 - d) condurre animali, salvo quelli impiegati per specifici servizi;



- e) portare pacchi, borse o altri contenitori non attinenti al servizio;
 - f) tenere comportamenti che possono comunque pregiudicare il decoro dell'uniforme.
3. Nei servizi esterni, quando non a bordo di autoveicoli, il berretto deve essere sempre indossato.

Art. 4 - Cambiamenti di uniforme a seconda della stagione

1. I cambiamenti di uniforme in relazione alle variazioni climatiche e stagionali sono disposti dal Comandante.

Art. 5 - Acquisto e fornitura degli effetti di vestiario e di equipaggiamento

1. L'uniforme è in dotazione esclusiva al personale in attività di servizio.
2. Il settore Provveditorato, imputando le spese sul Centro di Costo assegnato al Corpo di Polizia Locale, provvede all'acquisto delle uniformi e dell'equipaggiamento secondo quanto previsto dal Regolamento Massa Vestiario del comune di Padova.

Art. 6 - Rinnovo degli effetti di vestiario ed equipaggiamento: Modalità e procedure

1. Il rinnovo dei capi di vestiario avviene in periodi differenziati secondo le frequenze stabilite dalle tabelle del Regolamento Massa Vestiario del comune di Padova;
2. Il comando provvede al rinnovo degli effetti deteriorati per cause di servizio.
3. Quando il deterioramento avviene prima della scadenza dei periodi minimi di durata previsti dalle tabelle allegate al regolamento di cui al c. 1 si provvede ad una nuova assegnazione, previo accertamento delle cause.
4. All'atto della cessazione dal servizio il personale del Corpo di Polizia Locale è tenuto a versare gli effetti di equipaggiamento assegnati.
5. La fornitura di vestiario è sospesa per il personale distaccato che non presta servizio in uniforme.


Art. 7 - Distintivi di grado di specialità e di merito

- 1) I distintivi di grado, di specialità e di merito da portare sulle uniformi sono quelli stabiliti dalla Legge Regionale 20/12/1991 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

Il personale inquadrato in categoria C porta i seguenti distintivi di grado:

- Agente:
 - nessun distintivo di grado sulle spalline,
 - fascia nera lucida con barra azzurra sul berretto;
- Agente Scelto: con cinque anni di anzianità e valutazione positiva del Comandante:
 - un chevron argentato su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato da portare sulle spalline,
 - fascia nera lucida con barra azzurra sul berretto;
- Assistente: agente scelto con almeno 15 anni di anzianità e valutazione positiva del Comandante:
 - due chevron argentati su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato da portare sulle spalline,
 - fascia nera lucida con barra azzurra sul berretto;
- Assistente Scelto con almeno 25 anni di anzianità e valutazione positiva del comandante:
 - tre chevron argentati su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato da portare sulle spalline,
 - fascia nera lucida con barra azzurra sul berretto.

Vice Istruttore:



- una barra argentata su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato sulle spalline;
- Fascia argentata con profilo centrale azzurro e 1 barra con profilo centrale azzurro sul berretto;

Istruttore (10 anni di anzianità nel grado e valutazione positiva del Comandante):

- due barre argentate su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato sulle spalline;
- Fascia argentata con profilo centrale azzurro e 2 barre con profilo centrale azzurro sul berretto;

Istruttore capo (20 anni di anzianità nel grado e valutazione positiva del Comandante):

- tre barre argentate su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato sulle spalline;
- Fascia argentata con profilo centrale azzurro e 3 barre con profilo centrale azzurro sul berretto;

2) Il personale inquadrato in categoria D porta i seguenti distintivi di grado:

- Vice Commissario :
 - due stelle dorate da portare sulle spalline;
 - fascia dorata con due barre con profilo centrale azzurro da portare sul berretto.
- Commissario
 - Tre stelle dorate da portare sulle spalline;
 - fascia dorata con tre barre con profilo centrale azzurro da portare sul berretto
- Commissario principale
 - Torre e una stella dorata da portare sulle spalline;
 - Cordone dorato con una barra con profili laterali azzurri da portare sul berretto.
- Commissario Capo
 - Torre e due stelle dorate da portare sulle spalline;
 - Cordone dorato con due barre con profili laterali azzurri da portare sul berretto.

3) Il personale inquadrato in posizione dirigenziale, o profilo professionale equivalente, porta i seguenti distintivi di grado:

- Commissario Superiore:
 - Una torre e tre stelle dorate da portare sulle spalline;
 - Cordone dorato con tre barre dorate bordate in azzurro da portare sul berretto.
- Commissario Superiore Vice Comandante Vicario e Vice Comandante
 - Una torre e tre stelle dorate bordate di azzurro da portare sulle spalline;
 - Cordone dorato con tre barre dorate bordate di azzurro da portare sul berretto.
- Commissario Superiore Comandante:
 - Una torre e tre stelle dorate bordate di rosso da portare sulle spalline;
 - Cordone dorato con tre barre dorate bordate di rosso da portare sul berretto.

4) Il Comandante, se ne ha titolo, può fregiarsi del grado superiore di quello previsto dal presente allegato.

5) Sull'uniforme è consentito portare i distintivi di specialità e durante le cerimonie civili, militari e religiose, oltre alle Onorificenze della Repubblica, è consentito portare sull'uniforme i distintivi di anzianità e di merito previsti dalla vigente normativa.



ALLEGATO B)

**NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI
ALLA POLIZIA LOCALE**

(attuazione D.M.I. 4/3/1987)

Art. 1

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ai quali è attribuita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza con decreto prefettizio secondo le modalità dell'art. 5 comma 2 della Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Locale n. 65/86, abilitati al porto dell'arma possono a termini di legge, portare senza licenza le armi di ordinanza e dotazione.

Art. 2

1. Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale.
2. Tale numero è pari al numero degli Addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza abilitati al porto dell'arma, maggiorato, quale dotazione di riserva di almeno 5% degli stessi.

Art. 3


1. Il provvedimento di cui all'art. 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

Art. 4

1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semiautomatiche calibro 7,65, 9 corto, 9x21.
2. Per i servizi di guardia d'onore è ammessa la dotazione della sciabola limitatamente al numero degli addetti in possesso dell'alta uniforme.

Art. 5

1. Gli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza abilitati al porto dell'arma portano senza licenza le armi di cui sono dotati per i seguenti servizi:
 - tutti i servizi esterni in qualsiasi modo effettuati;
 - servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale e delle sedi degli uffici del Corpo e degli altri immobili comunali;
 - servizi di vigilanza dell'armeria del Corpo;
 - servizi notturni;
 - servizi di pronto intervento;
 - servizi di scorta;
 - eventuali altri servizi di Istituto.
2. Per i servizi di cui al comma precedente l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi art. 6 del D.M.I. 4/3/1987, n. 145. Nella tessera di servizio di cui all'art. 43 del Regolamento Speciale del Corpo è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.



Art. 6

3. Per le modalità del porto dell'arma valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nei decreti del Ministero degli Interni 4/3/1987 n. 145 e 22/08/1989 n. 341.

Art. 7

1. Qualora i servizi siano espletati fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, il Comandante determina i casi e le modalità dell'armamento nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le amministrazioni interessate.
2. Il Sindaco comunica ai Prefetti competenti per territorio la consistenza dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio comunale di competenza.

Art. 8

1. Al personale assegnatario di arma in via continuativa è consentito il porto della stessa per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 9

1. Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni.
2. Qualora sussista una eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al Capo III del D.M.I. 4/3/1987 n. 145.
3. Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa oltreché custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.
4. Nei locali comunali possono essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario di arma.

Art. 10

1. Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel Capo IV del D.M.I. 4/3/1987 n. 145 e D.M.I. 18/08/1989 n. 341 e successive modificazioni.



NUCLEO CINOFILO

Art. 1 - Definizioni

Unità cinofila: binomio composto da un operatore di polizia locale ed un cane addestrato per svolgere compiti di supporto ai servizi d'istituto. Il binomio è inscindibile, salvo casi eccezionali da valutare a cura del Comandante.

Conduttore cinofilo: operatore di polizia locale, di norma appartenente alla categoria C, appositamente formato e qualificato per condurre in servizio un cane. Acquisisce tale qualifica al termine di un percorso formativo e con il superamento di apposito esame teorico-pratico.

Figurante: persona, anche esterna al Corpo di Polizia Locale, dotata di certificata professionalità, che aiuta il conduttore e l'istruttore nell'addestramento del cane, svolgendo il ruolo della persona da immobilizzare, catturare o ricercare.

Tutor cinofilo: conduttore cinofilo con almeno tre anni di esperienza nella specializzazione, che ha il compito di affiancare e guidare gli allievi conduttori nel loro percorso formativo.

Art. 2 - Nucleo Cinofilo

Il Nucleo Cinofilo è formato da personale scelto su base volontaria tra i componenti il Corpo della Polizia Locale affiancato da cani appositamente scelti ed addestrati.

Il Nucleo Cinofilo dipende organicamente dal Responsabile del Reparto Sicurezza Urbana, mentre fa riferimento al Direttore del Centro Cinofilo Interforze (di cui all'allegato D) per tutti gli aspetti tecnici e di formazione.

Art. 3 - Conduttori cinofili

All'atto della domanda, gli aspiranti conduttori cinofili devono possedere i seguenti requisiti:


- almeno 3 anni di servizio nella polizia locale, anche in altri Corpi/Servizi, purché con il profilo professionale di Agente di Polizia Locale od equipollente;
- attitudine caratteriale, con particolare riguardo allo spirito d'iniziativa, all'autonomia di gestione, alla disciplina, alla pazienza, alla fermezza, alla perseveranza ed all'amore e rispetto verso gli animali;
- assenza di allergie dovute al contatto con l'animale;
- idoneità fisica e sanitaria alla pratica sportiva agonistica degli sport di cui alla tabella B D.M. Sanità 18 febbraio 1982.

Devono inoltre sottoscrivere una dichiarazione di disponibilità a:

1. seguire un corso di formazione quale conduttore cinofilo;
2. detenere presso la propria abitazione il cane assegnato, prendendo servizio con lo stesso al seguito;
3. prestare servizio con il cane assegnato per un minimo di cinque anni, salvo la perdita dell'idoneità al servizio specifico o cause di forza maggiore.

Gli aspiranti conduttori verranno sottoposti ad una selezione che può comprendere delle prove di efficienza fisica ed un periodo di affiancamento ad un tutor cinofilo, il cui superamento consiste requisito essenziale per l'ammissione al corso di formazione.

Al termine del corso conduttore e cane dovranno superare una prova di validazione.





Il conduttore deve:

- detenere il cane presso la propria abitazione, fatta salva eventuale deroga eccezionalmente concessa dal Comandante, sentito il Direttore del Centro Cinofilo Interforze;
- prendere servizio con il cane assegnato al seguito, salvo diverso ordine scritto;
- assicurare la perfetta igiene del cane;
- garantire il benessere del cane;
- vigilare attentamente sulla sua salute, riferendo tempestivamente al veterinario ogni sospetto di malessere;
- mantenere il cane nella migliore forma psico-fisica ed addestrativa;
- informare tempestivamente i superiori gerarchici in caso di inefficienza dell'unità, sia per motivi sanitari che addestrativi;
- collaborare con gli altri conduttori nell'addestramento dei loro cani, svolgendo anche la funzione di figurante.

Art. 4 - Cani

I cani possono essere di proprietà dell'amministrazione o del conduttore. Nel secondo caso, l'ammissione in servizio del cane è di insindacabile discrezionalità del Comandante, sentito il Direttore del Centro Cinofilo.

Qualora il cane sia dichiarato definitivamente non più idoneo al servizio, il Comandante ne dispone la cancellazione dall'inventario dei beni comunali e la cessione a titolo gratuito al conduttore.

Qualora il conduttore non accetti la cessione, il cane può essere adottato da persone o associazioni che ne garantiscano il corretto mantenimento fino al termine della sua vita naturale e che abbiano i seguenti requisiti:


- non aver mai riportato alcuna condanna penale o di averne ottenuto la riabilitazione;
- non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

Nella domanda, il richiedente deve impegnarsi a:

- a) garantire la custodia del cane nelle più adeguate condizioni di mantenimento, sia sotto il profilo igienico - sanitario sia sotto quello psicologico e affettivo;
- b) di procedere senza indugio alla regolarizzazione degli adempimenti amministrativi prescritti dalla normativa vigente connessi con la proprietà del cane;
- c) di essere disponibile a sostenere, all'atto dell'eventuale futura consegna del cane, un colloquio informativo con il Direttore del Centro Cinofilo Interforze, finalizzato ad illustrare in maniera esauriente gli aspetti essenziali del carattere e delle condizioni sanitarie del cane e a verificarne, ai fini della definitiva assegnazione, gli aspetti di reciproca compatibilità sotto l'aspetto etologico.

Qualora il conduttore del cane di proprietà dell'Amministrazione termini il proprio rapporto di servizio con il Comune di Padova potrà chiedere che il quadrupede divenga di sua proprietà. L'Amministrazione potrà chiedere al conduttore il pagamento di una somma a titolo di indennizzo che non deve superare l'importo pagato dalla stessa Amministrazione per l'acquisto del cane.

Nei periodi di ferie o altra assenza giustificata del conduttore, questo può chiedere che il cane venga ospitato presso il Centro Cinofilo Interforze o presso altra struttura appositamente individuata dal Comando.



Art. 5 - Impiego delle unità cinofile

Le unità cinofile vengono utilizzate nel controllo delle aree verdi, nel pattugliamento di particolari zone e quartieri maggiormente sensibili sotto l'aspetto della sicurezza urbana, in servizi coordinati serali e notturni effettuati nelle zone maggiormente interessate da fenomeni a larga concentrazione e aggregazione che possono generare disordine urbano, nonché in tutti i servizi istituzionali in cui la presenza dei cani può meglio garantire la sicurezza degli agenti operanti ed il successo delle operazioni.

Vengono impiegate nel rispetto delle procedure operative elaborate dal Centro Cinofilo Interforze ed approvate dal Comandante, sentito il Responsabile del Reparto Sicurezza Urbana.

Il conduttore, quale titolare di specifica preparazione tecnica, è l'unico soggetto che può decidere se impiegare o meno il cane nello specifico intervento, fatta ovviamente salva ogni altra valutazione a posteriori.

Art. 6 - Assistenza veterinaria

L'assistenza veterinaria è assicurata da un centro veterinario scelto dal Comandante, sentito il Direttore del Centro Cinofilo Interforze.

In caso di urgenza il conduttore è autorizzato a richiedere le cure del veterinario più vicino o più prontamente disponibile.

Il veterinario può proporre la sospensione temporanea o definitiva dell'impiego operativo del cane e, in caso di non temporanea idoneità al servizio per motivi sanitari, il cane non può essere nuovamente impiegato senza espresso nulla osta veterinario.


Art. 7 - Mantenimento dei cani

Le spese per il mantenimento dei cani, assistenza veterinaria inclusa, sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Al conduttore che porta in servizio il cane con propri idonei mezzi e che lo detiene presso la propria abitazione spetta un rimborso spese annuo fissato con determinazione del Comandante per 11 mesi di lavoro; l'importo è ridotto 2/3 per 11 mesi di lavoro nel caso in cui il conduttore usi, per il trasporto, mezzi non di proprietà. Il rimborso è erogato mensilmente in via posticipata. La misura del rimborso è rivalutata periodicamente con determina del Comandante.

In caso di prolungata assenza dal servizio del conduttore, oltre al mese convenzionale, causa malattia, aspettativa, infortunio, congedo, il rimborso viene erogato proporzionalmente alla durata dell'attività resa, secondo norme di dettaglio definite dal Comandante.

Il cane deve essere coperto da polizza assicurativa contro i danni che possono essere cagionati a terzi, a carico dell'amministrazione. La copertura deve essere operante durante tutto l'orario giornaliero e senza limitazione territoriale, indipendentemente che il cane sia impiegato in servizio o meno.



ALLEGATO D)
CENTRO CINOFILO INTERFORZE

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 1 - Centro Cinofilo Interforze

Il Centro Cinofilo Interforze (sigla C.C.I.) è una Unità Organizzativa del Settore Polizia Municipale, dotata di particolare complessità ed elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, posta alle dirette dipendenze del Comandante della Polizia Municipale.

Il Centro Cinofilo Interforze è composto da:

- Canile Interforze;
- un complesso di attrezzature ed aree destinate alla formazione ed all'addestramento delle unità cinofile d'interesse pubblico.

Articolo 2 - Compiti del Centro Cinofilo Interforze

- formare ed addestrare le unità cinofile del Corpo di Polizia Locale, nonché il personale destinato ad operare con le unità cinofile;
- acquisire cani, materiale, alimenti, attrezzature e veicoli per il servizio del nucleo Cinofili;
- gestire le strutture, aree ed attrezzature di cui all'articolo precedente;
- elaborare programmi di formazione, validazione ed impiego delle unità cinofile;
- organizzare corsi, convegni, incontri formativi per le unità cinofile;
- sviluppare studi e sperimentazioni nel campo dell'utilizzo dei cani per finalità di difesa, ricerca e soccorso;
- ogni altra attività ove le competenze specifiche del personale assegnato possa portare utilità all'Amministrazione Comunale ed all'interesse pubblico.

Articolo 3 - responsabile del Centro Cinofilo Interforze

Il Centro Cinofilo Interforze è retto da una figura professionale dotata di specifica preparazione e pluriennale esperienza. L'incarico è afferente all'area delle Posizioni Organizzative.

Il responsabile del C.C.I., oltre ad assicurare quanto sopra, funge da organo tecnico di indirizzo e consulenza nei confronti del Comandante e dei quadri incaricati di impiegare in servizio le unità cinofile del Corpo. Deve inoltre vigilare affinché i cani del Corpo siano tenuti nel rispetto delle norme vigenti e le unità cinofile siano sempre efficienti e disponibili per il servizio.

Si relaziona e coordina con i responsabili delle unità cinofile degli altri Corpi ospitate presso il Centro Cinofilo Interforze.

Articolo 4 - Canile interforze

È composto da strutture destinate all'alloggiamento ed alla logistica delle unità cinofile della Polizia Locale e delle Forze di Polizia statali.

Le strutture vengono assegnate e successivamente utilizzate in modo esclusivo dall'amministrazione assegnataria sulla base di una convenzione tra Comune ed amministrazione statale di riferimento.

Il responsabile del C.C.I., previ accordi con il responsabile di ogni Corpo ospitato nel Centro, vigila sulle strutture al fine di tutela del patrimonio comunale.

Articolo 5 - Strutture addestrative

Le strutture addestrative afferenti al C.C.I. sono utilizzate da tutti i Corpi afferenti al Centro, sulla base di una programmazione mensile a cura del responsabile del Centro.

Il Comune è responsabile della manutenzione delle stesse.



IL SEGRETARIO GENERALE

SQUADRA INTERVENTI SPECIALI

Art.1

La Squadra Interventi Speciali è un'articolazione specialistica del Corpo che si occupa, in via generale, di tutte le attività di sicurezza urbana che richiedono particolari doti e preparazione, volte a prevenire e reprimere comportamenti che determinano situazioni di diffusa illegalità nonché fenomeni di inciviltà e intolleranza.

Art.2


La Squadra Interventi Speciali è formata da personale che effettua tutti i controlli legati alle attività illecite individuate come "fonti di degrado", quali:

- contrasto all'abusivismo commerciale anche di prodotti contraffatti
- contrasto all'accattonaggio anche con utilizzo di minori
- contrasto all'accattonaggio con utilizzo di animali
- contrasto all'abusivismo dei lavavetri
- contrasto all'esercizio del campeggio abusivo (camper, roulotte ecc.)
- contrasto ai bivacchi e campeggi nelle aree pubbliche
- contrasto alle occupazioni abusive di terreni o edifici sia privati che pubblici
- contrasto all'immigrazione clandestina
- contrasto sullo sfruttamento delle persone
- controlli sui campi nomadi, sugli insediamenti abusivi, ed esecuzione delle Ordinanze Sindacali

I servizi di cui sopra possono essere svolti in collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato, e finalizzati a garantire e preservare la sicurezza urbana.

Il personale degli altri Servizi potrà concorrere congiuntamente o disgiuntamente allo svolgimento delle sopra elencate attività.

La Squadra Interventi Speciali nell'ambito dell'assetto organizzativo del Corpo, è incardinata nello specifico Servizio operativo di riferimento e al fine di adempiere con la massima efficacia alle specifiche funzioni, è dotata di veicoli, strumenti e attrezzature idonee.



SQUADRA SICUREZZA VIE FLUVIALI – PARCHI E GIARDINI – CICLISTI

Art. 1

1. La squadra sicurezza fluviale – parchi e giardini –ciclisti ha il compito di controllare mediante l'ausilio di un natante, i corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale. Essa è supportata da un servizio svolto da personale in mountain-bike che ha il compito di vigilare gli argini e su tutte le aree verdi della città.

Art.2

- 1) il Responsabile della squadra provvede ad organizzare con frequenza periodica il servizio di controllo degli argini, ponti, passerelle ciclopedonali, zone di balneazione e golene allo scopo di prevenire:
 - situazioni di degrado ambientale e sociale;
 - occupazioni abusive;
 - bivacchi;
 - depositi/accumuli di rifiuti
 - lavori abusivi che possono pregiudicare la sicurezza degli argini e delle infrastrutture esistenti;
 - presenze di persone senza fissa dimora;
 - presenze legate al fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

Art.3 Personale per il nucleo sicurezza vie fluviali

1. Il personale che svolge servizio nel Nucleo Sicurezza Vie Fluviali viene selezionato tra coloro che abbiano maturato almeno tre anni di servizio nella Polizia Locale. Lo stesso rimane incardinato presso il reparto di assegnazione.

Art. 4 Corso di formazione

1. Prima di essere incaricato dello svolgimento del servizio nel nucleo sicurezza vie fluviali, il personale deve aver partecipato con profitto ad un corso di formazione specifico nel quale vengono approfondite le conoscenze nelle materie assegnate al nucleo, ivi comprese le norme e la tecnica necessaria per la conduzione del natante, la circolazione fluviale, le tecniche di salvataggio in acqua e il controllo in ambiente fluviale.

Art. 5 Nucleo ciclisti

1. Il Nucleo Ciclisti è composto, di norma, da personale volontario, in servizio da almeno tre anni nella Polizia Locale;
2. Il servizio del Nucleo Ciclisti, oltre al controllo delle aree verdi della città, si estende agli argini dei fiumi, golene, ponti etc, e si svolge in forma coordinata con il servizio fluviale allo scopo di verificare tempestivamente la portata dei fenomeni segnalati.

IL COMANDANTE
Dott. Antonio Papalocci

